*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* Anno 134° — Numero 301

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 24 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»**

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

### Comitato interministeriale dei prezzi



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università di Milano



## CIRCOLARI

### Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 1993.

**Differimento della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, accorpate alla pretura circondariale di Alessandria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativo alla revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate del distretto di corte di appello di Torino;

Visto il decreto interministeriale 30 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1993, n. 237 con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono state soppresse ed accorpate alla pretura circondariale di Alessandria le sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già comprese nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Ritenuta la opportunità di far coincidere la soppressione delle suindicate sezioni distaccate di pretura con l'inizio del funzionamento, nelle suddette sedi, degli uffici del giudice di pace, istituiti con la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già determinata con decreto interministeriale 30 agosto 1993 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, è differita al 4 luglio 1994.

Roma, 17 dicembre 1993

*Il Ministro:* CONSO

93A7233

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1993.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 7823 del 7 ottobre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di La Spezia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero regionale del giorno 6 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 6 OTTOBRE 1993

*Regione Liguria:*

ufficio tecnico erariale di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

*Il direttore generale:* VACCARI

93A7196

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1993.

**Scioglimento della società cooperativa «La Manteca S.r.l.», in Arpino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «La Manteca S.r.l.», con sede in Arpino (Cosenza), si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Sentito il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha espresso a riguardo parere favorevole;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Manteca S.r.l.», con sede in Arpino (Cosenza), costituita in data 16 dicembre 1986 a rogito notaio Bellecca Elio, suo repertorio n. 15746, iscritta al n. 6654/87 registro società del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile.

Art. 2.

Il proc. Davide Cortellessa è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa. Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento ministeriale.

Roma, 25 novembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A7231

---

DECRETO 7 dicembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zecalor - Installatori abruzzesi», a responsabilità limitata, in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1992 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Zecalor - Installatori abruzzesi», a responsabilità limitata, con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Zecalor - Installatori abruzzesi», a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita
per rogito notaio dott. Francesco Anchini in data 2 aprile 1980, repertorio n. 3721, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Legnini, residente in via Roma, 90, Chieti, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A7232

---

DECRETO 7 dicembre 1993.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Cooperplast - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 agosto 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Cooperplast - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cooperplast - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bellini in data 7 agosto 1973, repertorio n. 2284, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ferdinando Franguelli, studio in via Rodi, 5/A, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

*Il Ministro:* GIUGNI

93A7230

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 1993.

**Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento.** (Provvedimento n. 15/1993).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Vista la richiesta presentata dall'Enel il 23 ottobre 1992 che chiede un adeguamento degli introiti per salvaguardare il proprio equilibrio economico finanziario e patrimoniale;

Visto il documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio ai Presidenti dei due rami del Parlamento, in esecuzione della delibera del 30 dicembre 1992 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato e reso esecutivo il programma di riordino dell'Enel ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

Considerato che, secondo quanto indicato nel suddetto documento, si rendeva, tra l'altro, necessario assicurare l'adeguamento dei livelli di tariffa al fine di consentire la dismissione dell'Enel a partire dal 1994;

Ritenuto che occorre procedere ad una contestuale revisione dell'articolazione delle tariffe che consenta di renderle più coerenti con i sistemi in vigore nell'ambito comunitario;

Visto il documento istruttorio in data 8 settembre 1993 predisposto dalla segreteria del CIP;

Ritenuto che detto documento è esauriente e completo, dando conto in modo adeguato degli elementi acquisiti e del procedimento seguito per la loro valutazione sicché ne sono da condividere i risultati;

Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e contributi di allacciamento;

Considerato che, il Comitato interministeriale dei prezzi convocato per il giorno 14 dicembre 1993 non ha potuto tenersi per la mancanza del numero legale dei suoi componenti;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con le decorrenze di seguito indicate e con le modalità di cui al punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina delle tariffe, delle condizioni di fornitura, dei sovrapprezzi e dei contributi di allacciamento.

### CAPITOLO I

### *Tariffe*

1. Le tariffe indicate nelle allegate tabelle *A* entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora cui applicare i prezzi relativi ai primi due scaglioni di cui all'allegata tabella *A*-2, punto 1, lettera *a)*, vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, iniziando da quelli del primo scaglione, di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi al prezzo relativo all'ultimo scaglione di consumo.

Per gli stessi kWh per i quali si procede all'addebito ai sensi del precedente capoverso verrà effettuato anche il recupero della differenza tra le quote fisse mensili previste nell'allegata tabella *A*-2, punto 1, lettera *b)* e quelle di cui allo stesso punto, lettera *a)*, addebitando, sulle fatture anche d'acconto, l'importo corrispondente all'applicazione di 33,25 L./kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 66,50 L./kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW.

3. I trattamenti tariffari relativi alle forniture disciplinate dai provvedimenti CIP numeri 5/1982, 58/1982, titolo I, cap. X, 12/1984, titolo I, cap. I, secondo capoverso, 26/1984, titolo III, sono aboliti. Alle sole utenze in

atto e fino al 30 giugno 1995 si applicano le tariffe previste per la generalità dell'utenza con la riduzione del 45%. A partire dal 1° luglio 1995, con cadenza annuale, la riduzione, rispetto alle tariffe in vigore al momento, viene gradualmente assorbita con un abbattimento di 9 punti percentuali.

Dal 1° luglio 1999 si applicherà pertanto il trattamento previsto per la generalità dell'utenza.

CAPITOLO II

*Condizioni di fornitura*

1. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non regolate dalle tariffe multiorarie, per le forniture per usi agricoli e per usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per usi di rivendita regolati dalle tariffe di cui alla tabella *G*-8, n. 3, lettere *a)* e *b)* e per le produzioni di cui alla tabella *G*-9 del provvedimento CIP n. 45/90, con decorrenza dalle fatture relative al mese di gennaio 1994, le norme di cui al provvedimento CIP n. 36 del 14 settembre 1979, cap. I, paragrafo *B)*, lettera *b)*, capoversi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono sostituite dalle seguenti:

— Per le nuove forniture attivate successivamente all'entrata in vigore della presente normativa e per quelle in atto per le quali venga richiesta una modifica contrattuale, la potenza massima a disposizione si determina aumentando del 25%, con un massimo di 2.500 kW, la potenza contrattualmente impegnata.

— Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa restano invariati i valori della potenza massima a disposizione precedentemente acquisiti se non venga richiesta alcuna modifica contrattuale oppure la modifica stessa non determini un aumento della potenza massima a disposizione.

— In tutti i casi, per i prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata e contenuti entro il 25% della stessa, l'utente corrisponderà per il solo mese in cui tali superi si siano verificati, un corrispettivo, per ogni kW di maggior prelievo, pari a tre volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

— Per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, superiori al 25% oltre la potenza contrattualmente impegnata di cui al precedente capoverso, l'utente corrisponderà, per il solo mese in cui tali prelievi si siano verificati, un importo, per ogni kW di maggior prelievo oltre il 25%, pari a quattro volte quello corrispondente alla potenza contrattualmente impegnata.

— Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza massima a disposizione. Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza massima a disposizione, lo stesso deve stipulare un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per adeguare la potenza alle necessità dei suoi prelievi.

— È in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, a mezzo di apposito apparecchio, il prelievo di potenza al valore della potenza massima a disposizione dell'utente.

2. Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa, gli utenti hanno la facoltà, entro il 31 agosto 1994, di fissare un valore della potenza impegnata adeguato alle proprie necessità, stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto di fornitura con la decorrenza prescelta, in ogni caso non antecedente la data di applicazione della presente normativa.

L'impresa fornitrice sarà tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi già fatturati.

CAPITOLO III

*Sovrapprezzi*

1. Con la decorrenza indicata al precedente cap. I, punto 1), alle forniture per usi domestici fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente si applica il trattamento indicato nel successivo punto 2 per l'addebito delle aliquote di sovrapprezzo attualmente vigenti, che sono:

| | Aliquota ordinaria (L./kWh) | Aliquote straordinarie (L./kWh) | Totale (L./kWh) |
|---|---|---|---|
| *a)* consumo mensile fino a 150 kWh | 11,40 | 22,50 | 33,90 |
| *b)* ulteriore consumo mensile | 66,30 | 23,60 | 89,90 |

2. Quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino al 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora relativi allo scaglione di cui alla lettera *a)* del precedente punto 1 vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi alle aliquote di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1.

3. Alle aliquote di cui al precedente punto 1 si applicano le variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti.

CAPITOLO IV

*Contributi di allacciamento*

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i valori dei contributi e dei diritti fissi di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 vengono aumentati del 47%.

2. Per gli allacciamenti in bassa tensione:

*a)* relativi a spettacoli viaggianti e simili;

*b)* realizzati in occasione di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili;

*c)* relativi a riprese cinematografiche, televisive e simili,

si applicano i seguenti contributi quando gli allacciamenti stessi non comportino la realizzazione di nuovi impianti od il potenziamento di quelli esistenti:

L. 50.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata fino a 3 kW;

L. 80.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 3 e fino a 30 kW;

L. 140.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 30 e fino a 100 kW;

L. 200.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata oltre 100 kW.

Per ciascuna operazione d'allacciamento e di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo di 30.000 lire.

3. I nuovi valori previsti nei punti precedenti si applicano alle richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di voltura e di subentro presentate successivamente alla decorrenza della presente normativa.

4. Ferma restando la disposizione di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo I, punto 5, qualora, nelle zone dove la distribuzione è effettuata con linee aeree, l'allacciamento debba essere realizzato, per vincoli o disposizioni delle competenti autorità, in cavo interrato o con modalità costruttive diverse, gli importi a carico dell'utente, per le distanze dalle cabine, sono raddoppiati.

5. Gli allacciamenti in bassa tensione di installazioni mobili o precarie di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo V, punto 2, situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, rientrano tra quelli da realizzarsi con i contributi di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 42/1986, come modificati al precedente punto 1. Negli altri casi si applicano le disposizioni contenute nel suddetto titolo V, punto 2.

6. Le imprese fornitrici, nei casi di allacciamenti rientranti nella normativa di cui al titolo V del provvedimento CIP n. 42/1986, hanno la facoltà di effettuare la fornitura richiesta tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, laddove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questi casi il contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di 110.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre una quota fissa di 800.000 lire.

La relativa fornitura è regolata dalle vigenti norme CIP in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

7. Nei casi di allacciamenti in alta tensione il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa relativa.

La spesa comprende tutte le opere necessarie all'allacciamento, anche quelle già anticipate dall'impresa fornitrice, da imputare pro-quota in proporzione alla potenza massima a disposizione del richiedente, purché relative ad impianti allo stesso valore di tensione al quale viene effettuata la fornitura.

## CAPITOLO V

### *Disposizioni finali*

1. A parziale deroga di quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 30 del 22 ottobre 1976, punto 1, delle «Condizioni di fornitura e disposizioni finali», gli utenti che usufruiscono di una fornitura per uso domestico fino a 3 kW nell'abitazione di residenza anagrafica, qualora installino pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile, possono richiedere, esclusivamente per l'alimentazione di queste, una distinta fornitura alle tariffe e condizioni previste per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Per le altre forniture per usi domestici e per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni l'alimentazione delle pompe di calore viene effettuata tramite unico punto di consegna.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abolite le forniture a cottimo, fatta eccezione per quelle relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari.

Le imprese fornitrici provvederanno entro il 31 dicembre 1995 alla regolamentazione delle forniture in atto, sostituendo il trattamento a cottimo con quello previsto per le altre forniture.

3. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle in media ed alta tensione non multiorarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, la ristrutturazione delle relative tariffe.

4. Sono abrogate le disposizioni in precedenza emanate che risultino incompatibili con le presenti norme.

Roma, 14 dicembre 1993

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta*
SAVONA

TABELLA A - 1

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) Forniture annuali

| Tipo di corrispettivo | Livello di tensione | |
|---|---|---|
| | Bassa tensione | Tensione superiore |
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 8.190 | 7.590 |
| Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate: | | |
| fino a 100 kW | 87,90 | 81,55 |
| oltre 100 fino a 500 kW | 85,80 | 79,50 |
| oltre 500 kW | 79,80 | 73,85 |

Il compenso di cui al capitolo I, punto 1), quarto capoverso del provvedimento n. 941/1961 e fissato in Lire annue 2500

2) Forniture straordinarie 1,95 per watt giorno

TABELLA A - 2

## USI DOMESTICI

1) Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:

a) Forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente

| Descrizione | Potenza impegnata | |
|---|---|---|
| | Fino a 1,5 kW | Oltre 1,5 fino a 3 kW |
| Quota fissa mensile (lire) | 2.240 | 4 480 |
| Prezzo dell'energia per i seguenti scaglioni mensili di consumo (L/kWh) | | |
| fino a 75 kWh | 38,90 | 39,90 |
| ulteriori consumi fino a 150 kWh | 76,80 | 98,80 |
| ulteriori consumi oltre 150 kWh | 159,00 | 159,00 |

b) Forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente

| Potenza impegnata (kW) | Quota fissa mensile lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| Fino a 1,5 | 7.240 | 159,00 |
| Oltre 1,5 fino a 3 | 14.480 | 159,00 |

2) Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:

| Potenza impegnata (kW) | Quota fissa mensile lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| a) Oltre 3 fino a 6 | 28 960 | 159,00 |
| b) Oltre 6 fino a 10 | 48 260 | 159,00 |

La quota fissa mensile viene aumentata di L 24 130 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di Lire/kWh 159,00 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 21.720 anziché quella di L. 28 960.

3) Tariffa bioraria

| | Quota fissa mensile Lire |
|---|---|
| Utenti con potenza impegnata di 6 kW | 32.000 |
| Utenti con potenza oltre 6 kW fino a 10 kW | 51.300 |

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 24.130 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW.

| | Prezzi del kWh Lire |
|---|---|
| Consumi di energia effettuati nelle ore piene | 253,00 |
| Consumi di energia effettuati nelle ore vuote | 58,00 |

TABELLA A - 3

## FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE IN BASSA TENSIONE

| Tipo di tariffa | Corrispettivo mensile di potenza (lire per kW) | Prezzo del kWh (lire) |
|---|---|---|
| 1. Tariffa per bassa utilizzazione per potenze impegnate impegnate fino a 20 kW: | 3.740 | 164,75 |
| 2. Tariffa per utilizzazione ridotta per potenze impegnate fino a 30 kW: | 5.510 | 135,65 |
| 3. Tariffa per utilizzazione normale per potenze impegnate: | 9.910 | |
| - fino a 100 kW | | 95,10 |
| - oltre 100 kW | | 75,70 |
| 4. Tariffa per alta utilizzazione per potenze impegnate superiori a 100 kW: | 13.810 | 64,50 |
| 5. Tariffa per forniture limitate alle ore notturne per potenze impegnate superiori a 100 kW: | 1.980 | 62,35 |
| 6. Tariffa per forniture straordinarie di energia elettrica | | |
| Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni: | | |
| fino a 12 ore al giorno: | 2.140 | |
| oltre 12 ore al giorno: | 3.200 | |
| 7. Tariffa bioraria per potenze uguali o superiori a 25 kW (*) | | |
| - Corrispettivo potenza in ore piene | 9.910 | |
| - Corrispettivo maggior potenza in ore vuote | 1 430 | |
| - prezzo dell'energia in ore piene | | 95,05 |
| - prezzo dell'energia in ore vuote | | 14,60 |

(*) - Tariffa sperimentale per gli utenti con forniture di cui al titolo I, punto 4 del provvedimento CIP n. 45/1990

TABELLA A - 4

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE IN MEDIA TENSIONE FINO A 50 KV

| FASCE ORARIE | | POTENZE IMPEGNATE | TARIFFA PER BASSA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER MEDIA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTISSIMA UTILIZZAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Definizione | | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) |
| 1 | Ore di punta | 1° scaglione fino a 3 000 kW | | 75 480 | | 126 240 | | 182 040 | | 289 320 |
| | | 2° scaglione ulteriore potenza fino a 10 000 kW | 214,90 | 44 040 | 142,20 | 94 800 | 114,30 | 150 600 | 69,40 | 258 000 |
| | | 3° scaglione ulteriore potenza oltre 10 000 kW | | 35 280 | | 62 520 | | 118 440 | | 225 600 |
| 2 | Ore di alto carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1 | 179,00 | 26 520 | 100,70 | 48 120 | 74,60 | 91 200 | 32,70 | 185 040 |
| 3 | Ore di medio carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2 | 87,10 | 9 120 | 48,10 | 16 920 | 33,10 | 33 120 | 15,70 | 67 680 |
| 4 | Ore vuote | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 3 | 15,00 | 2 520 | 12,00 | 4 320 | 8,00 | 8 880 | 4,30 | 20 280 |

TABELLA A - 5

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE IN MEDIA TENSIONE FINO A 50 KV

| | Corrispettivo mensile di potenza (lire per kW) | Prezzo del kWh (lire) |
|---|---|---|
| 1) Tariffa per bassa utilizzazione per potenze impegnate fino a 20 kW | 3.040 | 133,35 |
| 2) Tariffa per utilizzazione ridotta per potenze impegnate fino a 30 kW | 4.460 | 113,55 |
| 3) Tariffa per utilizzazione normale per potenze impegnate: | 8.290 | |
| - fino a 100 kW | | 80,05 |
| - oltre 100 kW | | 83,30 |
| 4) Tariffa per alta utilizzazione per potenze impegnate superiori a 100 kW | 11.420 | 54,55 |
| 5) Tariffa per forniture limitate alle ore notturne per potenze impegnate superiori a 100 kW | 1.610 | 48,30 |
| 6) Tariffa per forniture straordinarie di energia elettrica | | |
| Corrispettivo giornaliero per kW (lire) per utilizzazioni: | | |
| - fino a 12 ore al giorno | 1.740 | |
| - oltre 12 ore al giorno | 2.560 | |

TABELLA A 6/1

## FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE A TENSIONE OLTRE 50 KV FINO A 100 KV

| FASCE ORARIE | | POTENZE IMPEGNATE | TARIFFA PER BASSA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER MEDIA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTISSIMA UTILIZZAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Definizione | | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) |
| 1 | Ore di punta | 1° scaglione fino a 3.000 kW | | 73.680 | | 126.120 | | 181.920 | | 284 880 |
| | | 2° scaglione ulteriore potenza fino a 10.000 kW | 214,00 | 42.240 | 134,90 | 94 680 | 103,70 | 150 240 | 49,00 | 253 200 |
| | | 3° scaglione ulteriore potenza fino a 20.000 kW | | 34.920 | | 60.120 | | 116.040 | | 219.120 |
| | | 4° scaglione ulteriore potenza oltre 20.000 kW | | 27.840 | | 42.720 | | 98 400 | | 201 240 |
| 2 | Ore di alto carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 1 | 178,90 | 25.320 | 99,90 | 38.880 | 68,70 | 89 520 | 24,80 | 181.080 |
| 3 | Ore di medio carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n. 2 | 87,00 | 8 880 | 47,10 | 14.040 | 27,70 | 32 520 | 12,60 | 66 360 |
| 4 | Ore vuote | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 3 | 14,20 | 2.280 | 11,50 | 3 360 | 7,30 | 7 920 | 4,20 | 17.160 |

TABELLA A 6/2

## FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE A TENSIONE OLTRE 100 KV FINO A 200 KV

| FASCE ORARIE | | POTENZE IMPEGNATE | TARIFFA PER BASSA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER MEDIA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTISSIMA UTILIZZAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Definizione | | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) |
| 1 | Ore di punta | 1° scaglione fino a 3 000 kW | | 69 600 | | 120.120 | | 174 840 | | 275 640 |
| | | 2° scaglione ulteriore potenza fino a 10.000 kW | 194 40 | 38 160 | 118,00 | 88.560 | 87,20 | 143.280 | 33,20 | 243 960 |
| | | 3° scaglione ulteriore potenza fino a 20.000 kW | | 33 840 | | 57.360 | | 112 080 | | 213 000 |
| | | 4° scaglione ulteriore potenza oltre 20 000 kW | | 26 880 | | 40 560 | | 95 160 | | 195 960 |
| 2 | Ore di alto carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 1 | 168 20 | 24 960 | 91,50 | 36.960 | 61,10 | 86.640 | 17,70 | 178 320 |
| 3 | Ore di medio carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 2 | 82 90 | 8 640 | 44,00 | 13 440 | 25,00 | 31 440 | 10,20 | 64 680 |
| 4 | Ore vuote | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 3 | 12 20 | 2 040 | 9,70 | 3 240 | 5,20 | 7 800 | 2,20 | 16 680 |

TABELLA A 6/3

## TARIFFE MULTIORARIE PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI EFFETTUATE A TENSIONE OLTRE 200 KV (1)

| FASCE ORARIE | | POTENZE IMPEGNATE | TARIFFA PER BASSA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER MEDIA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTA UTILIZZAZIONE | | TARIFFA PER ALTISSIMA UTILIZZAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Definizione | | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) | Prezzi della energia (lire per kWh) | Corrispettivi annui di potenza (lire per kW) |
| 1 | Ore di punta | 1° scaglione fino a 3 000 kW | | 66 240 | | 114 000 | | 158 880 | | 248 640 |
| | | 2° scaglione ulteriore potenza fino a 10 000 kW | 169,40 | 34 680 | 97 10 | 82 440 | 71,60 | 127 320 | 31,30 | 217 080 |
| | | 3° scaglione ulteriore potenza fino a 20 000 kW | | 31 920 | | 52 920 | | 97 920 | | 187 320 |
| | | 4° scaglione ulteriore potenza oltre 20 000 kW | | 25 800 | | 36 960 | | 81 600 | | 171 600 |
| 2 | Ore di alto carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 1 | 153,00 | 20 640 | 80 70 | 29 520 | 55,10 | 65 280 | 15,00 | 137 280 |
| 3 | Ore di medio carico | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 2 | 76,65 | 7 200 | 40,30 | 10 680 | 24,90 | 23 640 | 10,00 | 49.800 |
| 4 | Ore vuote | maggiore potenza impegnata rispetto alla fascia oraria n 3 | 10,10 | 2 040 | 7 90 | 3 120 | 4,40 | 6 960 | 2,00 | 14 280 |

(1) Tariffe provvisoriamente in atto per le forniture con potenza oltre 500 kW alimentate a tensione superiore a 200 kV in corso alla data di emanazione del provvedimento n 32 del 23 maggio 1986

TABELLA A - 7/1

## FORNITURE PER USI AGRICOLI E PER USI DI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

1) Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli

a) Tariffe per usi irrigui per utilizzazione normale

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore |
|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 4.580 | 3.710 |
| Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate | | |
| fino a 100 kW | 62,65 | 50,65 |
| oltre 100 kW | 59,65 | 48,30 |

b) *Tariffe per usi irrigui per utilizzazione ridotta con potenza impegnata fino a 30 kW*

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore |
|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 2.310 | 1.840 |
| Prezzo del kWh (lire) | 91,85 | 74,15 |

c) *Tariffe per usi di azienda agricola*

| Livello di tensione e periodo dell'anno | Bassa tensione | | Media tensione fino a 50 kV | | Alta tensione oltre 50 kV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di corrispettivo | dall'1.4 al 30.9 | dall'1.10 al 31.3 | dall'1.4 al 30.9 | dall'1.10 al 31.3 | dall'1.4 al 30.9 | dall'1.10 al 31.3 |
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 4.580 | 7.130 | 3.710 | 5.760 | 3.690 | 5.740 |
| Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate | | | | | | |
| fino a 100 kW | 62,65 | 103,75 | 50,65 | 83,15 | 50,55 | 83,05 |
| oltre 100 kW | 59,65 | 80,75 | 48,30 | 65,55 | 48,20 | 65,45 |

d) Tariffe per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 30 kW

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore |
|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) per durata fino a | | |
| 1 mese | 10.660 | 8.640 |
| 2 mesi | 9.660 | 7.820 |
| 3 mesi | 8.550 | 6.910 |
| 4 mesi | 7.520 | 6.080 |
| 5 - 9 mesi | 7.130 | 5.760 |
| Prezzo del kWh (lire) | 77,50 | 62,75 |

TABELLA A - 7/2

### FORNITURE PER USI AGRICOLI E PER USI DI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

2) Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da effettuarsi in media o alta tensione

a) Tariffe per forniture annuali notturne:

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Fino a 50 kV | Da oltre 50 a 100 kV | Oltre 100 kV |
|---|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 1 220 | 1 220 | 1 210 |
| Prezzo del kWh (lire) | 45,15 | 45,15 | 44,30 |

b) Tariffe per forniture stagionali notturne per irrigazione:

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Fino a 50 kV | Da oltre 50 a 100 kV | Oltre 100 kV |
|---|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 1 300 | 1 300 | 1 280 |
| Prezzo del kWh (lire) | 45,15 | 45,15 | 44,30 |

c) Tariffe generali per forniture annuali

| Livello di tensione<br>Tipo di corrispettivo | Fino a 50 kV | Da oltre 50 a 100 kV | Oltre 100 kV |
|---|---|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 3 220 | 3 220 | 3.170 |
| Prezzo del kWh (lire) | 49,55 | 49,50 | 48,65 |

TABELLA A - 8

## FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO ENERGIA

1) Forniture a rivenditori che immettono in rete fino a 150.000 kWh annui

| Livello di tensione / Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore |
|---|---|---|
| Quota fissa mensile (lire) per qualsiasi potenza | 4.910 | 4 520 |
| Prezzo del kWh (lire) | 58,30 | 53,70 |

2) Forniture agli altri rivenditori (a ricavi virtuali)

| Energia annualmente immessa in rete | Oltre 150.000 fino a 10 milioni di kWh | Oltre 10 milioni di kWh |
|---|---|---|
| Usi domestici (L/kWh) | 50,10 | 53,15 |

3) Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà di cui al capitolo VI, paragrafo D), punto 1) del provvedimento n. 941 si applicano le seguenti tariffe:

a) Tariffe per utilizzazione normale

| Livello di tensione / Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fino a 50 kV | da oltre 50 a 100 kV | oltre 100 kV |
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 7.390 | 6 820 | 6 660 | 6 520 |
| Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate | | | | |
| fino a 100 kW | 68,00 | 62,60 | 61,15 | 59,85 |
| oltre 100 fino a 500 kW | 66,00 | 60,90 | 59,50 | 58,25 |
| oltre 500 fino a 1000 kW | 60,55 | 55,85 | 54,65 | 53,40 |
| oltre 1000 fino a 3000 kW | 57,50 | 52,90 | 51,70 | 50,55 |
| oltre 3000 fino a 10000 kW | 52,90 | 48,75 | 47,80 | 46,65 |
| oltre 10000 kW | 51.70 | 47,80 | 46,65 | 45,60 |

b) Tariffe per alta utilizzazione, con potenza impegnata superiore a 500 kW

| Livello di tensione / Tipo di corrispettivo | Bassa tensione | Tensione superiore | | |
|---|---|---|---|---|
| | | fino a 50 kV | da oltre 50 a 100 kV | oltre 100 kV |
| Corrispettivo mensile di potenza per kW (lire) | 11.080 | 10 170 | 9 970 | 9 750 |
| Prezzo del kWh (lire) per potenze impegnate | | | | |
| oltre 500 fino a 1000 kW | 50,00 | 46,00 | 45,10 | 44,05 |
| oltre 1000 fino a 3000 kW | 46,80 | 43,05 | 42,25 | 41,25 |
| oltre 3000 fino a 10000 kW | 42,70 | 39,35 | 38,45 | 37,55 |
| oltre 10000 kW | 41,10 | 37,90 | 36,95 | 36,20 |

TABELLA A - 9

## FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER PRODUZIONE DI ALLUMINIO PRIMARIO

Tariffe per tutti gli usi dell'energia

| Tipo di corrispettivo | Lire |
|---|---|
| Corrispettivo mensile di potenza per kW | |
| fino a 3.000 kW | 5.760 |
| ulteriore potenza oltre 3.000 kW | 1.330 |
| Prezzo del kWh | 9,40 |

TABELLA A - 10

## PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA

1) Forniture a tariffe multiorarie

| Quantità di energia reattiva | Media tensione fino a 50 kV Lire/kvarh | Alta tensione oltre 50 kV Lire/kvarh |
|---|---|---|
| Compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva | 29,40 | 16,80 |
| Eccedenti il 75% dell'energia attiva | 36,70 | 21,35 |

2) Altre forniture

| Quantità di energia reattiva | Bassa tensione Lire/kvarh | Tensione superiore Lire/kvarh |
|---|---|---|
| Compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva | 62,70 | 29,40 |
| Eccedenti il 75% dell'energia attiva | 81,55 | 36,70 |

93A7215

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1992, 1° aprile 1992 e 2 aprile 1992, con i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari denominati, rispettivamente, terapisti della riabilitazione, logopedia e tecnico di audiometria ed audioprotesi;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano concernenti le trasformazioni, nei corrispondenti diplomi universitari, delle scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione, per tecnici di audiometria ed ortofonia nonché della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 1.

Al titolo XIII, l'art. 99, concernente il rilascio dei diplomi universitari della facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

Art. 99. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce i seguenti diplomi universitari:

tecnico di laboratorio biomedico;

ortottista ed assistente in oftalmologia;

scienze infermieristiche;

terapisti della riabilitazione;

logopedia;

tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Art. 2.

Dopo l'art. 123, del medesimo titolo XIII, con lo scorrimento dei successivi articoli, sono inseriti quelli sotto riportati.

DIPLOMA DI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

Art. 124 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

*a)* neurologico;

*b)* ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapisti della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapisti della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 125 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superati i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

*I Anno* - I semestre:

*Area A:* Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica,
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana.
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

*I Anno* - II semestre:

*Area B:* Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana:
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia.

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore:
cinesiologia generale:
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva.
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

*II Anno* - I semestre:

*Area C:* Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato, da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

*II Anno* - II semestre:

*Area D:* Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica: medicina interna ad indirizzo specialistico:

pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

*III Anno* - I semestre:

*Area E:* Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

*III Anno* - II semestre:

*Area F:* Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

*II Anno* - II semestre:

*Area G:* Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartro-muscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 126 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare i corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvato dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

DIPLOMA DI TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 127 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

*a)* audiometristi;

*b)* audioprotesisti.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 128 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

*I Anno* - I semestre:

*Area A.* Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:

audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri.

*I Anno* - II semestre:

*Area B.* Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:

fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:

psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:

misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri.

*II Anno:*

*Area C:* Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria;

*a)* I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:

fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:

otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:

audiometria tonale;
impedenzometria.

C.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

*b)* II semestre:

C.5. Corso integrato di patologia:

patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.6. Corso integrato di medicina materno-infantile:

audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.7. Corso integrato di audiometria infantile:

audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

*III Anno* - I semestre:

*Area D.* Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

*III Anno* - I semestre - Indirizzo per audiometristi:

*Area E.* Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilita professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

*III Anno* - II semestre - Indirizzo per audioprotesisti:

*Area F*. Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i princìpi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica: apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:

tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:

legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 129 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale)*. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare i corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

### DIPLOMA IN LOGOPEDIA

Art. 130 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 131 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza

nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

*I Anno* - I semestre:

*Area A*. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I

fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extra-ospedalieri.

*I Anno* - II semestre:

*Area B*. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra-ospedalieri.

*II Anno* - I semestre:

*Area C*. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivi: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria: apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:
semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:
neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):
riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi; da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

*III Anno* - I semestre:

*Area D:* Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivi: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:
patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:
riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico II:
audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:
pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi; da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:
semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato si psicomotricità:
psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi; da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 132 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale).* — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio della facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvate dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corso di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Art. 3.

Al titolo XV «Scuole dirette a fini speciali», l'art. 1152, che per effetto della modifica di cui all'art. 2 del presente decreto diventa art. 1161, viene così riformulato:

Nell'università degli studi di Milano sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

scuola per tecnici infeziologi;

scuola universitaria di discipline infermieristiche;

scuola per tecnici di anatomia patologica e citoistologia;

scuola di neurofisiopatologia;

scuola per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale);

scuola di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria;

scuola per assistenti sociali;

scuola in tecnica viticola.

Gli articoli relativi alle scuole dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione, per tecnici di audiometria e ortofonia, nonché a quella di audiometria e protesizzazione acustica sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 ottobre 1993

*Il rettore:* MANTEGAZZA

93A7197

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 dicembre 1993, n. **39306.**

**Conferma delle istruzioni, emanate con la circolare 9 ottobre 1993, n. 36830, per la compilazione e l'invio delle comunicazioni e dichiarazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».**

*Alle imprese interessate*
*All'ABI*
*All'ASSILEA*
*All'ASSIREME*
*Agli istituti di credito convenzionati con Agensud*
*Alle società di leasing convenzionate con Agensud*
*Alla Confindustria*
*Alla Confapi*
*Alla Confagricoltura*
*Alla Coldiretti*
*Alla Confederazione italiana agricoltori*
*Alla Confcommercio*
*Alla Confesercenti*
*Al comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane*
*Al commissario liquidatore Agensud*

L'art. 5 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, ha reiterato, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nell'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403.

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, il differimento al 28 febbraio 1994 del termine per la presentazione, da parte degli istituti di credito e delle società di leasing convenzionati, delle risultanze istruttorie nonché della dichiarazione e delle certificazioni previste dal medesimo articolo. Rimane peraltro ferma la data del 31 dicembre 1993 quale termine ultimo per la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente i benefici, della dichiarazione prima richiamata: la dichiarazione stessa potrà essere peraltro acquisita dagli enti istruttori anche successivamente a tale data, in tempo utile, comunque, per il successivo inoltro al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 28 febbraio 1994.

Con le modifiche di cui sopra rimangono pertanto ferme le istruzioni emanate con la circolare del 9 ottobre 1993, n. 36830; ai fini dell'applicazione della normativa in argomento sono conseguentemente confermati gli schemi di comunicazione e dichiarazione allegati alla circolare citata e la relativa modulistica da tempo disponibile presso gli enti istruttori.

*Il Ministro:* SAVONA

93A7217

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Alessandretta (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis)*;

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Alessandretta (Turchia), posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Smirne, è determinata come segue: le province dell'Hatay e di Icel.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

*Il Ministro:* ANDREATTA

93A7218

### Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare onoraria in Sao Josè do Rio Preto (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis)*

Decreta:

Il sig. Josè Pascoal Costantini, agente consolare onorario in Sao Josè do Rio Preto (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il Municipio di Sao Josè do Rio Preto, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme;

*b)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

*c)* assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

*d)* ricezione e trasmissione materiale di atti in materia pensionistica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

*e)* raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1993

*Il Ministro:* ANDREATTA

93A7203

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione della cartuccia «Happy Smoke»

Con decreto ministeriale n. 559 C.12683.XVJ (252) del 25 settembre 1993, la cartuccia cal. 12 denominata «Happy Smoke» che la soc. Stacchini Sud S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento sito in Oricola (AQ), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A7206

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo e dei relativi componenti

Con decreto ministeriale 559,C.1159.XV.J (169) del 24 agosto 1993 il Booster del lanciatore Europeo «Ariane 4» ed i relativi componenti, destinati ad impieghi di tipo spaziale che la Soc. BPD Difesa e spazio intende fabbricare presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito indicato:

| Manufatto | Categoria | Classificazione O.N.U. |
|---|---|---|
| 1) Booster per lanciatore Ariane 4 (dis. BAR4-1-0-0153-0) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 2) Propulsore per Booster per lanciatore Ariane 4 (dis. BAR4-1-0-0001-0) altrimenti detto «P.A.P. NUDO» altrimenti detto «P.A.P. NU» | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 3) Involucro carico per Booster per lanciatore Ariane 4 (dis. BAR4-1-0-0015-0) | | |
| 4) Carica relais per accenditore per Booster per Ariane 4 (dis. BAR4-1-0-0090-0) | Cat. IV, gr. C | 1.4 G. n. 0325 |
| 5) Carica principale per accenditore per Booster per Ariane 4 (dis. BAR4-1-0-0060-0) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 6) Motore di separazione tipo A per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0210) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 7) Motore di separazione tipo B per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0211) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 8) Motore di separazione tipo C per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0212) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 9) Motore di separazione tipo D per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0231) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 10) Involucro carico per motori di separazione tipo A e tipo D per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0136) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 11) Involucro carico per motore di separazione tipo B per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0182) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 12) Involucro carico per motore di separazione tipo C per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0201) | Cat. I, gr. C | 1.3 C. n. 0186 |
| 13) Accenditore per motori di separazione tipo A, tipo B e tipo D per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0208) | Cat. IV, | 1.4 G. n. 0325 |
| 14) Accenditore per motore di separazione tipo C per lanciatore Ariane 4 (dis. ARI-0081-0214) | Cat. IV, | 1.4 G. n. 0325 |

93A7205

## Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.7605-XVJ (209) del 22 settembre 1993 gli artifici pirotecnici denominati:

Rose 200 S (d.f. Apocalisse);
Long Display Shell (d.f. Magnum Force);
Red Head Rocket (d.f. Razzo Testa Rossa);
Black Head Rocket (d.f. Razzo Testa Nera);
Devil Rocket (d.f. Razzo Lucifero);
Big Bang Rocket (d.f. Razzo Colpo Grosso);
Spider Rocket (d.f. Razzo Spider),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla società Jiangxi Native Produce I/E Corp. in Guangzhou - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10900XVJ (228) del 22 settembre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «Mirage» che la ditta Viviano Vincenzo intende produrre presso la propria fabbrica sita in S. Angelo di Mercato S. Severino (Salerno) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7604-XVJ (210) del 24 settembre 1993, gli artifici pirotecnici denominati:

W152 (d.f. Razzo California);
W125A (d.f. Razzo Lampo);
W125 (d.f. Razzo Arcobaleno);
W151 (d.f. Razzo Galaxi);
W126 (d.f. Razzo Tropical);
W127 (d.f. Razzo Dancing),

che la società U. Borgonovo intende importare dalla società Guangxi Native Produce I/E Corp in Beihai (Repubblica popolare cinese) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13037.XV.J (256) del 24 settembre 1993 il manufatto pirico denominato: «Razzo Virtus I» che la ditta Pirotecnica Moderna intende produrre presso il proprio stabilimento sito in Solomeo di Corciano (Perugia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7603-XVJ (211) del 25 settembre 1993, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico i sottoindicati artifici pirotecnici che la società U. Borgonovo S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese:

*Prodotti dalla società Guangki Native Produce I/E Corp. Beihai Fireworks & Firecrackers Branch:*

W.800 7 Shots Shell (d.f. Afrodite);
W254-66 Silvery Cracker Ball (d.f. Spettacolo Atlantide);
Spring Flowers 20 Shots (d.f. Arianna);
Bright Stars 9 Shots (d.f. Ottobre Rosso);
Sky's Thunder (d.f. Spettacolo Liu Lyn);
100 Shots Assorted Ball (d.f. Pirofantasia 100 colpi).

*Prodotti dalla società Beijing Native Produce I/E Corp. Beijing:*

Roaring Lions (54 Shots) (d.f. Leoni Ruggenti 54 colpi);
Beautiful Yellow Flowers 104 Shots (d.f. Folgore 104 colpi).

*Prodotti dalla società Jiangxi Native Produce I/E Corp. Guangzhou:*

Plastic Rocket (d.f. Razzo UB416);
DA - XIA (d.f. DAXIA).

Con decreto ministeriale n. 559/C.12862 XVJ (253) dell'8 ottobre 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «Romano Super Trac I» che la ditta Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Boscotrecase è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A7219

## Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.10291.XVJ (225) del 24 settembre 1993, la polvere da caccia denominata «G 3000» che la società Baschieri e Pellagri S.p.a. intende fabbricare presso il proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13056.XVJ (258) del 24 settembre 1993, la polvere denominata «Prima Super V» che la società Munizioni e cartucce Martignoni intende importare dalla società SNPE - Pont de Buis - Francia, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0161 - 1.3C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9281.XVJ (224) del 25 settembre 1993, la polvere denominata «Tecna N» che la società Munizioni e cartucce Martignoni intende importare dalla società Synthesia - Paradubice - Semtin (Repubblica Ceca), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9279.XVJ (222) del 19 ottobre 1993, la polvere denominata «Sipe-N» che la società Munizioni e cartucce Martignoni intende importare dalla società Synthesia - Paradubice - Semtin (Repubblica Ceca), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7776-XVJ (39) del 25 ottobre 1993, la polvere da caccia denominata: Hodgdon «H410» che la ditta «Palmetto S.d.f.» intende importare dalla Hodgdon Powder Co.Inc. - Herington Industrial Park, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0161 1.3C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7777.XVJ (40) del 29 ottobre 1993, la polvere da caccia denominata «Hodgdon H4831» che la ditta «Palmetto S.d.f.» intende importare dalla Hodgdon Powder Co.Inc. - Herington Industrial Park, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0161 1.3C.

93A7221

## Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C.8428-XV-J (215) datato 17 agosto 1993 gli esplosivi denominati:

«ES3» miscela 95/5 di Octogen (HMX) e poliestere come legante inerte;

«ES5» miscela 90/10 di Octogen (HMX) e stirene - Butadiene polimero come legante inerte;

«EC3» miscela 88/12 di Octogen (HMX) e polibutadiene come legante inerte;

«EC1» miscela 85/15 di Octogen (HMX) e polibutadiene come legante inerte;

«T25-1» miscela 83/17 di T4 (RDX) e poliuretano come legante inerte;

«T25-2» miscela 81/19 di T4 (RDX) e stirene - isoprene polimero come legante inerte,

che la società BPD Difesa e spazio, intende produrre presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0484 divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1.1D.

93A7204

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 559/C.3010.XVJ (181) del 21 settembre 1993, i manufatti esplosivi denominati:

cannello elettrico generatore di gas VS-GE-2.1;
cannello elettrico generatore di gas VS-GE-2.2;
cannello elettrico generatore di gas VS-GE-2.3,

che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3008.XVJ (183) del 21 settembre 1993 il manufatto esplosivo denominato: «Munizione antiuomo VS-AMLR 2» per lanciamine Istrice, che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0137-1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3009.XVJ (182) del 22 settembre 1993, il manufatto esplosivo denominato: «Munizione anticarro VS-AMSR 1» per lanciamine Istrice, che la società Valsella Meccanotecnica intende produrre nel proprio stabilimento di Castenedolo (Brescia), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0137-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.5482-XVJ (164) del 22 settembre 1993 il dispositivo di sicurezza denominato: «Air Bag SKL», con generatore di gas prodotto dalla ditta Morton International Automotive Safety Products (U.S.A.), che la ditta Rhiag S.p.a. intende importare dalla società Kolbenschmidt Sicherheitstelle (Germania) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico nelle versioni qui di seguiti indicate:

Air Bag KSL con generatore di gas MTG 4.2 lato guidatore;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 1 lato guidatore;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 2 lato guidatore;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 3 lato guidatore;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 4.2 lato passeggero;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 1 lato passeggero;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 2 lato passeggero;
Air Bag KSL con generatore di gas MTG 5 opzione 3 lato passeggero.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10879.XVJ (232) del 25 settembre 1993 il manufatto esplosivo denominato: «Segmento anteriore carico del booster Ariane 5 tipo MPS P230» che la società BPD Difesa e spazio intende fabbricare presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0186-1.3C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8426.XVJ (213) del 27 settembre 1993, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, i sottoindicati manufatti esplosivi che la società S.E.I. intende produrre presso il proprio stabilimento di Ghedi:

corpo bomba per bomba d'aereo tipo 2 IT da 500 lbs (dis. 02.01);
corpo bomba per bomba d'aereo tipo 3 IT da 1000 lbs (dis. 03.01);
corpo bomba per bomba d'aereo tipo 4 IT da 2000 lbs (dis. 001.820);
adapter booster di ogiva per detti (dis. 4.0718.10.000);
adapter booster di fondello per detti (dis. 4.0717.10.000).

Con decreto ministeriale n. 559/C.10878.XVJ (233) del 28 settembre 1993, il manufatto esplosivo e i relativi sub componenti di seguito indicati che la società BPD Difesa e spazio intende produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come a fianco di ciascuno riportato:

accenditore del booster Ariane 5 tipo MPS P230, cat. I, gr. C, n. ONU 186-1.3C;

accenditore pirotecnico per accenditore del booster MPS P230 completo di detonatori IFOC, cat. V, n. ONU 0368-1.4S.

93A7220

**Conferimento della personalità giuridica alla chiesa di S. Maria Immacolata all'Esquilino, in Roma**

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 è stata conferita la personalità giuridica civile alla chiesa di S. Maria Immacolata all'Esquilino, con sede in Roma, ed è stato, altresì, approvato lo statuto datato 26 giugno 1990, composto di sette articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A7207

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti società cooperative**

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Karnak», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita il 6 febbraio 1978 per rogito notaio Vittorio Iazzetti ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Gennaro Del Gaudio di Napoli.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Sant'Amato», con sede in Buccino (Salerno), costituita il 9 febbraio 1968 per rogito notaio Alberto Moroni ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Adolfo Bittarelli, residente a Salerno.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Generale Vallone», con sede in Taranto, costituita il 29 gennaio 1964 per rogito notaio Ferdinando Accolla ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Spinosa Vincenzo di Taranto.

93A7222

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 2 novembre 1993:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Olivetti prodotti industriali* (gruppo Olivetti) con sede in Marcianise (Caserta) e unità di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Olivetti Sanyo S.p.a. dal 22 dicembre 1992 Olivetti fax* (gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Tecnost-Mael* (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unità di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Teknecomp* (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cavaglià (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Aros Sud* (gruppo Olivetti) con sede in Cecchina (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Circuiti Stampati Italia* (gruppo Olivetti) con sede in Cavaglià (già Venaria) (Torino) e unità di Cavaglià (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Diaspron Sud* (gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco* (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unità di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Microfusione Italia* (gruppo Olivetti) con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unità di Pieve Emanuele (Milano) già S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Modinform* (gruppo Olivetti) con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Olivetti Office* (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

Con decreto ministeriale 22 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Efim in liquidazione, con sede in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 23 luglio 1993 al 22 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dall'8 luglio 1993 al 7 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche con sede in Milano, stabilimento in Mozzate (Como), per il periodo dal 15 settembre 1993 all'11 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metallurgica San Giorgio con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika Blu con sede in Manerbio (Brescia) e stabilimento in Manerbio (Brescia), per il periodo dall'11 giugno 1993 al 10 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.S. Franci con sede in Milano e unità in Cavenago Brianza (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.I. con sede in Venaria (Torino) e stabilimento in Cardano al Campo (Varese) e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.R.R. con sede in Venaria (Torino), uffici di Torino e stabilimento di Venaria (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. Di Barra e Comba con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.E. con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpenterie metalliche salentine con sede in Lecce e unità in Surbo (Lecce), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1991 al 2 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C. & B. con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.C. con sede in Castello di Annone (Asti) e stabilimento in Castello di Annone (Asti), per il periodo dal 26 agosto 1993 al 25 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere di Portonogaro con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unità in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unità con sede in Roma e unità di Milano e filiali nazionali in Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In. Sar. di Sassari alla data del 31 dicembre 1991 — con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 404/93 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 6 febbraio 1994 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In. Sar., con sede in Porto Torres ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana — con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 404/93 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 6 febbraio 1994 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**93A7208**

## Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 novembre 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa agro-zootecnica Zoacop a r.l.», con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 25 marzo 1986, rep. 59337, reg. soc. 5259, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2618/218365;

società cooperativa agricola «Nuovi orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Praia a Mare (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 21 giugno 1988, rep. 16867, reg. soc. 2054, tribunale di Paola, BUSC n. 2968/240227;

società cooperativa agricola «Avicolsud - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Acri (Cosenza), costituita per rogito De Vincenti in data 26 giugno 1986, rep. 11897, reg. soc. 5391, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2669/221201;

società cooperativa agricola «C.O.P.A. - Cooperativa produttori agricoli» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Cosmo Albanese (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 9 febbraio 1980, rep. 138435, reg. soc. 963, tribunale di Rossano, BUSC n. 1818/176143;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola S. Francesco a r.l.», con sede in San Lucido (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 1° luglio 1988, rep. 82181, reg. soc. 2048, tribunale di Paola, BUSC n. 2971/240230;

società cooperativa agricola «Flora Brutia» Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 1° giugno 1988, rep. 42844, reg. soc. 6344, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2885/235663;

società cooperativa agricola «Progetto agricolo solidarietà 83» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roggiano Gravina, costituita per rogito Amato in data 19 dicembre 1983, rep. 5140, reg. soc. 4054, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2183/202806;

società cooperativa agricola «Agro industria silana» Società cooperativa a responsabilità limitata (Agr.I.S. a r.l.), con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 28 ottobre 1988, rep. 85259, reg. soc. 6483, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2975/240234;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Flora Sud» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 7 giugno 1988, rep. 81367, reg. soc. 6350, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2895/236459;

società cooperativa agricola «Madonna della Nova» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca Imperiale (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 25 febbraio 1969, rep. 43133, reg. soc. 324, tribunale di Castrovillari, BUSC n. 1069/110149;

società cooperativa agricola «Itaca - Società cooperativa di produzione e lavoro per quote a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 18 aprile 1987, rep. 3202, reg. soc. 5833, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2793/228025;

società cooperativa agricola «Ikebana - Società cooperativa di produzione e lavoro per quote a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 29 aprile 1988, rep. 4643, reg. soc. 6449, tribunale di Cosenza, BUSC n. 2919/237500;

società cooperativa agricola «Coop. A. S. (Cooperativa agricola selliese)» Società a responsabilità limitata, con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 27 aprile 1982, rep. 166520, reg. soc. 3056, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1835/191122;

società cooperativa agricola «Centro assistenza tecnico-aziendale C.A.T.A. 1 - Società cooperativa a responsabilità limitata»; con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 5 settembre 1986, rep. 6250, reg. soc. 4592, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2413/225916;

società cooperativa agricola «Carfizzi - Società cooperativa agro-silvo-ittico zootecnica a responsabilità limitata», con sede in Carfizzi (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 19 giugno 1985, rep. 7739, reg. soc. 2158, tribunale di Crotone, BUSC n. 2180/213346;

società cooperativa agricola «San Giacomo - Società cooperativa a r.l.» - (già Suin Sila 2000 - Società cooperativa a r.l., con sede in Cicala (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 11 febbraio 1987, rep. 106589, reg. soc. 1630, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2426/226793;

società cooperativa agricola «Punta Alice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 7 dicembre 1984, rep. 6792, reg. soc. 1959, tribunale di Crotone, BUSC n. 2095/208355;

società cooperativa agricola «Valzoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cirò Marina (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 28 gennaio 1987, rep. 10.727, reg. soc. 2628, tribunale di Crotone, BUSC n. 2416/225919;

società cooperativa agricola «Cooperativa allevatore di Cropani S.r.l.», con sede in Cropani Marina (Catanzaro), costituita per rogito Facchini in data 18 novembre 1964, rep. 274, reg. soc. 1315, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 354/90811;

società cooperativa agricola «Giuseppe Fanin» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 26 dicembre 1949, rep. 12330, reg. soc. 102, tribunale di Crotone, BUSC n. 416/32930;

società cooperativa agricola «Co.Al.Ma. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Magisano (Catanzaro), costituita per rogito Stanizzi in data 2 gennaio 1987, rep. 67718, reg. soc. 4601, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2415/225918;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Francesco a responsabilità limitata - Maida», con sede in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 27 gennaio 1977, rep. 30091, reg. soc. 430, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 1232/150870;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Gea utenti macchine agricole S.r.l.», con sede in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 8 maggio 1976, rep. 47.524/7473, reg. soc. 867, tribunale di Crotone, BUSC n. 1175/146804;

società cooperativa agricola «Agrineto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 28 maggio 1982, rep. 3723, reg. soc. 1531, tribunale di Crotone, BUSC n. 1850/191727;

società cooperativa agricola «Società cooperativa V.A.P.A.M. a r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 16 settembre 1983, rep. 75.584/14.779, reg. soc. 1735, tribunale di Crotone, BUSC n. 1991/200968;

società cooperativa agricola «Cooperativa Co.S.A.P. - Associazione per lo sviluppo agricolo del Poro - a r.l.», con sede in Rombiolo (Catanzaro), costituita per rogito Romano in data 24 settembre 1986, rep. 102, reg. soc. 1315, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2394/223695;

società cooperativa agricola «Cooperativa Marchesato - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mauro Marchesato (Catanzaro), costituita per rogito Gualtieri in data 28 gennaio 1987, rep. 27810, reg. soc. 2659, tribunale di Crotone, BUSC n. 2454/227302;

società cooperativa agricola «Cooperativa cunicola Bunny Sud - Società a r.l.», con sede in Sorbo S. Basile (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 30 giugno 1986, rep. 105.475, reg. soc. 4382, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2358/221309;

società cooperativa agricola «Emmaus», società cooperativa agricola zootecnica a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melanicrinis in data 12 dicembre 1977, rep. 65835, reg. soc. 384, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 1357/158607.

**93A7209**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 23 dicembre 1993*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1661,50 |
| ECU | 1888,63 |
| Marco tedesco | 977,93 |
| Franco francese | 286,96 |
| Lira sterlina | 2493,58 |
| Fiorino olandese | 873,10 |
| Franco belga | 46,995 |
| Peseta spagnola | 11,907 |
| Corona danese | 250,32 |
| Lira irlandese | 2377,61 |
| Dracma greca | 6.808 |
| Escudo portoghese | 9,565 |
| Dollaro canadese | 1250,19 |
| Yen giapponese | 14,989 |
| Franco svizzero | 1155,42 |
| Scellino austriaco | 139.07 |
| Corona norvegese | 225,46 |
| Corona svedese | 201,41 |
| Marco finlandese | 292,44 |
| Dollaro australiano | 1125,67 |

**93A7272**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanza di un posto di professore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline F05 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

**93A7242**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

### Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1993 rispetto a novembre 1992 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1993 rispetto a novembre 1991 risulta pari a più 9,2 (novevirgoladue).

**93A7245**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Determinazione delle risorse finanziarie programmabili ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, concernente disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.**

Il CIPE, nella seduta del 21 settembre 1993 ha deliberato quanto segue:

«È determinata in 697.765 milioni di lire la somma da destinare alle finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285.

Ove le esigenze finanziarie da destinare a tali finalità risultassero inferiori alla predetta disponibilità, si procederà alla riallocazione delle residue risorse ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nel limite del citato importo di lire 697.765 milioni, dando priorità ai progetti eventualmente cofinanziati dalla Comunità economica europea».

**93A7224**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300